



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO

Il Presidente

- provvedendo in qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la sospensione dell'attività giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs. 13.7.2017 n. 116 comunicata in data 2 dicembre 2020 dal dott. Guido Alberto Bagalà per il periodo 2 dicembre 2020/28 febbraio 2021;
- considerato che tale comunicazione è stata ribadita dal GOP BAGALÀ con nota indirizzata allo scrivente in data 4 dicembre 2020;
- rilevato come sembri prospettarsi quale diritto del Giudice di Pace ottenere la sospensione dall'esecuzione dell'incarico senza indennità per dichiarati impedimenti di durata non superiore ai 6 mesi;
- sentiti, per il tramite del Magistrato collaboratore, gli altri Giudici di Pace;
- considerato che il carico di lavoro di questi ultimi, unitamente alle limitazioni derivanti dal disposto dell'art. 1 comma 3 D.Lgs. 116/2017 e alla vigente regolamentazione di accesso agli Uffici Giudiziari dovute alla perdurante pandemia, non consentono la riassegnazione delle cause fissate dal GdP BAGALÀ nel periodo coincidente con la dichiarata sospensione dell'attività né la sostituzione di esso nella celebrazione delle udienze civili e penali calendarizzate

PER QUESTI MOTIVI



DISPONE

che le cause civili e penali assegnate al dott. Guido Alberto Bagalà con udienza fissata nel periodo 2 dicembre 2020/28 febbraio 2021 vengano rinviate a nuovo ruolo, con successiva rifissazione delle udienze a cura del Giudice di Pace titolare;

per le cause urgenti, i legali potranno avanzare apposita e motivata istanza di anticipazione dell'udienza.

Si comunichi alla Cancelleria civile e penale dei Giudici di Pace, alla Procura della Repubblica in sede ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Milano.

Si pubblichi sul sito ufficiale del Tribunale

Lecco, 10 dicembre 2020.

Il Presidente coordinatore
Dott. Ersilio Secchi



Dep. 10.12.2020

IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA
(Dott. Egidio Pupio)